



COMUNE DI BOLOGNA

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**

**DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA**

**DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE**

**CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
NORME TECNICHE E PROCEDURALI
PER L'INSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI
E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

Criteri adeguati alle modifiche introdotte dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emila Romagna del 9 febbraio 2009 Progr. n. 208/2009.

INDICE

CAPO I – PRINCIPI

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – REGOLE GENERALI

CAPO II – NUOVI IMPIANTI E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 3 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 4 – AREE SOGGETTE A TUTELA

ART. 5 – ULTERIORI LUOGHI IN CUI È VIETATA L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 – INDICI URBANISTICO - EDILIZI

ART. 7 – DISTANZE

ART. 8 – VIABILITÀ

ART. 9 – FASCE DI RISPETTO

ART. 10 – ACCESSI

ART. 11 – TUTELA DELLE ALBERATURE ESISTENTI

ART. 12 – SEGNALETICA STRADALE E DI SERVIZIO

ART. 13 – INSEGNE

ART. 14 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ART. 15 – SCARICHI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

ART. 16 – SERBATOI

ART. 17 – PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI AD USO PRIVATO

ART. 18 – CHIUSURA, SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 – ISTANZA E AUTORIZZAZIONE

ART. 20 – SANZIONI

Capo I

Principi generali

Articolo 1

Definizioni

1. Si intendono per "nuovi impianti di distribuzione carburanti", eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, sia gli impianti ad uso pubblico, sia gli impianti ad uso privato di nuova installazione. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio. Può inoltre intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti locali, purché fra di esse convenzionate.
2. Nei presenti criteri, quando le regole sono applicabili esclusivamente ad una delle due categorie di impianti, uso pubblico o uso privato, il riferimento viene specificato.
3. Per tutte le altre definizioni, nonché per le disposizioni generali, si fa rinvio al TESTO COORDINATO della DCR 355/2002 con le modifiche introdotte dalla Deliberazione dell'assemblea legislativa 208/2009 "NORME REGIONALI DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI" e alla normativa vigente in materia.

Articolo 2

Regole generali

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita nei limiti e secondo i criteri di cui al presente provvedimento, nonché della normativa statale e regionale vigente per quanto non espressamente indicato dagli stessi.
2. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico possono essere, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n. 32, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, installati nelle aree individuate dal Piano Operativo Comunale (POC), nonché nelle aree soggette a specifiche indicazioni normative del PRG '85 – zone MD, MD1, MS, disciplinate dall'art. 11 del POC approvato con OdG n. 144 del 4 maggio 2009, in vigore dal 3 giugno 2009, per il periodo della sua validità e nelle aree sottoposte a piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30 comma 12 e dell'art. 31 della LR 20/2000, nel rispetto degli articoli 5 comma 5, 6 comma 1, 7 commi 2 e 3, e seguenti del presente Regolamento. Gli interventi ammessi dai presenti criteri negli impianti esistenti non sono soggetti al Piano Operativo Comunale.
3. Qualora le aree siano di proprietà pubblica, la loro assegnazione avviene mediante bando di gara o bando d'asta, nel rispetto dei principi di pubblicità e partecipazione.
4. I nuovi impianti di distribuzione carburanti, nonché le modifiche degli impianti esistenti ad uso pubblico devono avere le caratteristiche definite ai punti 2.1 e 2.2 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 9 febbraio 2009 Progr. n. 208/2009. Costituiscono eccezione gli impianti esistenti, che possono essere oggetto anche di demolizione con fedele ricostruzione, ristrutturazione totale (demolizione e ricostruzione di tutte le strut-

ture esistenti nell'area dell'impianto comprese le strutture di copertura), oltre che di ampliamenti sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 6.

5. Tutti gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. Gli impianti esistenti o per i quali è già stata rilasciata autorizzazione al momento dell'entrata in vigore dei criteri di cui al presente provvedimento, conformi alle norme previste dal DLgs 11 febbraio 1998, n. 32, possono permanere nell'attuale collocazione a meno che non si accertino motivi di tale gravità da compromettere la sicurezza delle persone e/o dell'ambiente e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del testo coordinato sopracitato. In caso di interventi di cui al precedente comma 4, gli impianti devono essere, per quanto possibile, oggetto di interventi di miglioramento.

Capo II

Nuovi impianti e gestione degli impianti esistenti

Articolo 3

Ripartizione del territorio comunale

1. Il territorio comunale, classificato ai sensi dell'art. 16 del Quadro normativo del PSC vigente in "TERRITORIO URBANO DA STRUTTURARE", "TERRITORIO URBANO STRUTTURATO" e "TERRITORIO RURALE", ai fini dell'autorizzabilità dei nuovi impianti, è suddiviso nei seguenti ambiti:
TERRITORIO URBANO STRUTTURATO
 - Ambiti storici: Nucleo di antica formazione - Quartiere giardino Est, Ovest, Murri, Collina e Bolognina storica 1 - Tessuti compatti Est, Ovest e Bolognina storica;
 - Ambiti storici specializzati;
 - Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti;
 - Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati;
 - Ambiti consolidati pianificati misti;
 - Ambiti consolidati pianificati specializzati;
 - Ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati);
 - Ambiti infrastrutturali;
 - Ambiti da riqualificare misti;
 - Ambiti da riqualificare specializzati.TERRITORIO URBANO DA STRUTTURARE
 - Ambiti per i nuovi insediamenti (misti e specializzati);
 - Ambiti di sostituzione (misti);
 - Ambiti in trasformazione (misti e specializzati).TERRITORIO RURALE
 - Ambiti di valore naturale e ambientale;
 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.
2. Ai sensi del vigente RUE, la distribuzione di carburanti (stazioni di servizio) rientra tra le attività insediate o insediabili sul territorio comunale.
3. Ambiti del PSC nei quali non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti:
Ambiti storici: Nucleo di antica formazione - Quartiere giardino Est, Ovest, Murri, Collina e Bolognina storica 1;
Ambiti storici specializzati;
Ambiti consolidati pianificati misti;
Ambiti di valore naturale e ambientale.

Per le condizioni di ammissibilità negli altri ambiti specificati al comma 1 del presente articolo, si rinvia a quanto previsto dal vigente RUE.

Articolo 4 **Aree soggette a tutela**

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti non è consentita nelle aree soggette alle seguenti tutele: "Risorse idriche e assetto idrogeologico", "Stabilità dei versanti", "Elementi naturale paesaggistici", "Testimonianze storiche e archeologiche", come individuate dalla Carta Unica del PSC, fatto salvo quanto precisato nei successivi articoli.
2. E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza di edifici d'interesse storico – architettonico, nonché negli agglomerati d'interesse storico-architettonico disciplinati dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
3. E' vietata l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza degli alberi classificati monumentali di cui alla LR 2/77.
4. La localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti deve essere, in ogni caso, tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e di valore paesaggistico-ambientale.
5. Gli impedimenti, sovrapposizioni e/o interferenze di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono da valutarsi con riferimento alla viabilità pubblica esistente e di progetto, anche pedonale e ciclabile, ad una distanza di almeno m 50 dai beni oggetto di tutela, misurati su tale viabilità.

Articolo 5 **Ulteriori luoghi in cui è vietata l'installazione degli impianti**

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti non è consentita lungo i tratti in curva con le caratteristiche precisate al successivo comma 2, o con visibilità limitata; non è inoltre consentita nel caso in cui gli accessi siano posti ad una distanza inferiore a m 12 da fermate di mezzi pubblici intendendo tale distanza come quella tra gli accessi e l'inizio dell'area di pertinenza della fermata.
2. Non possono essere installati impianti lungo le curve di raggio inferiore a m 300. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m 300 ed i m 100, l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m 100, gli impianti potranno sorgere a m 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
3. Non possono essere installati all'interno della fascia di rispetto stradale nelle curve al di fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
4. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree disciplinate dall'art. 11 del PSC, ovvero intorno alle opere di captazione di acque ad uso potabile (pozzi e sorgenti d'acqua) come zona di tutela assoluta (area ricadente entro un raggio di 10 metri) e zona di rispetto, temporaneamente individuata secondo criterio geometrico (area compresa entro un raggio di 200 metri) in attesa della definizione da parte dell'ente competente (Autorità di Ambito territoriale ottimale).

5. Nelle aree dei pozzi di emungimento di acqua utilizzata per usi idropotabili, poste ad una distanza compresa fra m 200 e m 400, è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti solo previo accertamento della vulnerabilità del terreno attraverso studio specifico a cura del richiedente, che dimostri, mediante l'utilizzazione di appropriate tecniche costruttive, le condizioni di totale sicurezza dell'impianto rispetto al sistema idrogeologico locale.
6. Non è consentita l'installazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree poste a distanza inferiore a m 100 da scuole ed ospedali, definiti ricettori sensibili ai sensi della Classificazione acustica del territorio comunale approvata dal Consiglio comunale il 29 gennaio 2010 con OdG n. 42.
7. E' consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli e dell'articolo 3 "Incompatibilità" del Testo coordinato aggiornato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 9 febbraio 2009 Progr. n. 208/2009.

Articolo 6

Indici urbanistico - edilizi

1. La superficie **fondaria Sf** di ogni nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico non può superare **8.000 mq**.
2. L'indice di utilizzazione fondiaria (**Uf**) è di 0,20 mq/mq. Ad eccezione di quanto espressamente specificato dal presente Regolamento, distanze e altezze sono disciplinate dal vigente RUE.
3. L'indice di utilizzazione 0,20 mq/mq si applica anche agli impianti esistenti. **La superficie utile Su non può in ogni caso essere superiore a 800 mq. Tale limitazione alla superficie utile massima non si applica per le zone MD, MD1, MS del vigente PRG '85 comprese nel POC vigente.**
4. **Le pensiline a servizio degli impianti di distribuzione carburanti, in quanto manufatti a servizio dell'attività, non costituiscono né superficie utile Su, né superficie accessoria Sa, mentre le piazzole di lavaggio coperte e aperte su almeno due lati costituiscono Sa.**
5. **La superficie accessoria Sa realizzabile non può essere superiore al 50% della superficie utile Su massima realizzabile.**
6. **Considerate le particolari caratteristiche di funzionalità delle aree adibite a impianto distribuzione carburanti, nelle stesse non si applica quanto previsto dalla Prestazione 1.1, del Requisito "Cura del verde, permeabilità e microclima urbano [E 8.4]" e della correlata Scheda Tecnica di dettaglio "dE 8.4", richiamati dall'art. 56 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).**

Articolo 7

Distanze

1. Nella realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. All'interno degli impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli impianti di lavaggio, devono essere posti ad una distanza non inferiore a m 5 dai confini di proprietà **(con esclusione delle distanze dal confine stradale come previsto al successivo art. 8)** ed a m 10 dieci dagli altri edifici esistenti o previsti **non di pertinenza dell'impianto**. Le tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori devono essere poste ad una distanza non inferiore a m 1,5 dai confini di proprietà.
3. Devono essere osservate le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa specifica per le linee ferroviarie e le linee elettriche.

Articolo 8 **Viabilità**

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico non devono impegnare la carreggiata stradale e devono rispettare quanto previsto dall'art. 64 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale priva di marciapiede deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le seguenti caratteristiche: distanza minima di m 2 dalla carreggiata stradale e profondità minima di cm 80, realizzata mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20. Qualora si intenda arredare l'aiuola spartitraffico con materiale vegetale di altezza uguale o inferiore a cm 80, la profondità minima della stessa dovrà essere di cm 150.
3. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a quanto stabilisce l'art. 28 comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
4. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 28 del Regolamento **di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada**, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione .
5. Le distanze dal confine stradale da rispettare per l'edificazione nei centri abitati non possono essere inferiori a:
30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo D;
10 m per le strade di tipo E, F.
6. Per le altre tipologie stradali, in caso di intervento di nuova costruzione, di ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o di ampliamenti all'interno del centro abitato si rinvia, all'art. 28 del Regolamento **di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Nei nuovi impianti o in caso di interventi sugli impianti esistenti in adiacenza alle strade devono essere rispettate le distanze suddette solamente per l'edificio di servizio e per eventuali impianti di lavaggio se chiusi (ad esempio di tipo a tunnel), pertanto sono esclusi i montanti e le coperture delle pensiline, le colonnine di erogazione, gli impianti di lavaggio all'aperto (non coperti) e la cartellonistica.**
7. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a quanto stabilisce l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

8. Per le altre tipologie stradali, in caso di intervento di nuova costruzione, di ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o di ampliamenti del centro abitato si rinvia, agli artt. 26 e 27 del regolamento.
9. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di cm 80 (ottanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società ed ai cartelli indicanti prezzi e sconti, purché non venga ostacolata la visibilità.
10. Se in luogo delle banchine esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente, antistante lo spartitraffico dell'impianto, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 (quarantacinque) gradi, allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Devono inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici di handicap o con difficoltà motorie.
11. Sulle strade di competenza dell'ANAS e della Provincia, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, oltre che dalle presenti norme, deve essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari impartite dagli stessi Enti.

Articolo 9

Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto del presente articolo, sono disciplinate dall'art. 15 del Piano Strutturale Comunale (PSC) e individuate dalla Carta unica del Territorio del Comune di Bologna (Carta unica del territorio/1 ; Carta unica del territorio/2 – Infrastrutture suolo servitù).
2. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve tenere conto delle fasce di rispetto delle infrastrutture per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, in relazione **a quanto indicato dalla Carta Unica del PSC di cui al comma precedente.**
3. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri (Regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L n. 166 del 1 agosto 2002; LR n. 19 del 29 luglio 2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria").
4. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti, **comprese le pensiline.** Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi, nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli (**impianti scoperti, impianti coperti, ma aperti almeno su due lati, piazzole self service e relative attrezzature tecnologiche di competenza**), che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto, **comprese le sale di lavaggio interne alle volumetrie realizzabili.**
5. Per gli impianti di distribuzione carburanti da realizzare entro una fascia di m 100 (cento) da ferrovie elettrificate o elettrodotti, devono essere messi in opera accorgimenti tali da proteggere le cisterne da correnti vaganti.
6. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta e media tensione, nonché all'interno delle fasce di rispetto delle cabine di alta e media tensione (Primarie At/Mt e Secondarie

Mt/Bt) in quanto non sono consentite all'interno di tali fasce nuove costruzioni o nuovi insediamenti con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere (art. 13 LR 30/2000 e Direttiva della Giunta regionale 197/2001).

Articolo 10 **Accessi**

1. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.
2. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
3. Gli accessi ai nuovi impianti devono rispettare quanto stabilisce l'art. 45 "Accessi alle strade extraurbane" e l'art. 46 "Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile" del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada avere una larghezza di **almeno** m 15 ed aiuola spartitraffico centrale di lunghezza minima di m 20; nelle strade locali (tipo F) e di quartiere (tipo E) il fronte stradale dell'impianto può essere ridotto a m 40. **I nuovi** impianti collocati su strade di tipo B e D, come classificate in base al DLgs 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere dotati di corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada. Per velocità massima di 70 km/h: 75 m per accelerazione e 60 m per decelerazione, larghezza m 3; per 50 km/h: accelerazione 35 m, decelerazione 30 m.
4. In particolare per gli impianti installati lungo strade a quattro o più corsie in totale, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione devono avere una lunghezza minima – con limite di velocità di 70 km/h - rispettivamente di m 75 e di m 60 e larghezza non inferiore m 3, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10; con limite di velocità di 50 km/h rispettivamente di m 35 e m 30.
5. Gli accessi agli impianti collocati all'interno di aree comprendenti altre attività non rientranti tra i servizi all'utenza devono essere fisicamente separati e non interferire con queste.
6. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nell'art. 46 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
7. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni ed impianti semaforici devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada.

Articolo 11

Tutela delle alberature esistenti

1. Qualora per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti sia necessario l'abbattimento delle alberature esistenti, si applicano le prescrizioni dettate in materia dal "Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato" approvato con deliberazione OdG n. 121 del 17 aprile 2009 e divenuto esecutivo in data 29 aprile 2009. A fronte dell'eventuale abbattimento, in area privata o pubblica, di alberature esistenti, necessario per la realizzazione del nuovo impianto, le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con un numero di alberi della stessa classe di grandezza di quelle abbattute nel rapporto di 1:2, ai sensi dell'art. 15 "Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi" del Regolamento.
2. Qualora nell'area del nuovo impianto non vi sia sufficiente spazio utile permeabile per consentire il reintegro delle piante abbattute, dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale un indennizzo (art. 11 comma 6 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato) equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell'intervento/i, determinato secondo le modalità previste all'allegato 3 dello stesso Regolamento del verde.
3. Deroghe a quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore competente, e quando le opere edili da realizzare, rivestono carattere di pubblica utilità. La deroga, quando oggettivamente applicabile, riguarda anche l'abbattimento di alberi di grande rilevanza, così come individuati dall'art. 2 del Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato e l'impossibilità di procedere al loro reintegro. L'indennizzo previsto dall'art. 11 comma 6 del Regolamento del verde, determinato con le modalità previste all'allegato 3 dello stesso Regolamento del verde, dovrà corrispondere al 100% anziché al 30% ivi previsto.
4. Qualora nell'area del nuovo impianto fosse prevista una dotazione di verde su terreno permeabile richiesta dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde in linea con i criteri individuati dall'art. 18 comma 2 del Regolamento.
5. Non è consentito l'abbattimento di alberature monumentali ai sensi della LR 2/77.

Articolo 12

Segnaletica stradale e di servizio

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica stradale, come previsto dal Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita impedendo le manovre di svolta a sinistra. Il Nuovo Codice della Strada stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
2. Lungo le strade o in vista degli impianti di distribuzione carburanti è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di

traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

3. Ai sensi dell'art. 170 comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada è vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio
4. Gli impianti dotati di apparecchiature post-pagamento devono esporre, in modo ben visibile al pubblico, idonea segnaletica.
5. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati.
6. Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi e degli omaggi.

Articolo 13 **Insegne**

1. Negli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è consentita l'esposizione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, nel rispetto delle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada.
2. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, **relativa al solo logo, esclusi servizi offerti e prezzi praticati**, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada , ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nel rispetto degli artt. 47, 48, 49, 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 14 **Attività integrative**

1. Gli impianti di distribuzione carburanti possono avere inoltre, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista (lavaggio, assistenza meccanica, ecc), autonome attività commerciali o pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) nel rispetto della vigente normativa specifica. Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del DLgs n. 114/1998.

Articolo 15 **Scarichi ed emissioni in atmosfera**

1. Ai sensi dell'art 124 del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", tutti gli scarichi dei nuovi impianti, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente previa acquisizione del parere dell'ente tecnico di riferimento (Hera - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente). Gli stessi dovranno essere realizzati secondo le norme vigenti e secondo quanto prescritto nel parere della commissione integrata Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente / Azienda Unità Sanitaria Lo-

cale. Per la gestione degli impianti esistenti occorrerà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste dalla normativa.

2. Secondo quanto previsto dalla DGR 286/05 e dalla DGR 1860/06, devono essere adottate le misure più adeguate affinché sia evitato che le acque provenienti dal dilavamento delle superfici impermeabili scoperte possano trasportare con sé i residui anche passivi delle attività stesse costituendo pericolo per l'inquinamento.
3. Ai sensi dell'art. 277 del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", i distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina che si producono durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di distribuzione e i sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato VIII alla parte quinta del decreto, relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli periodici ed agli obblighi di documentazione
4. L'Allegato VII alla parte quinta del DLgs 152/2006 stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV.

Articolo 16

Serbatoi

1. I serbatoi di stoccaggio dei carburanti devono possedere i requisiti tecnici previsti dal DM 29/11/2002 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione".
2. Ai sensi dell'art. 327 comma 7 del Regolamento di Igiene vigente del Comune di Bologna, i titolari dei serbatoi interrati esistenti provvedono ad eseguire le prove di tenuta ripetendole ogni tre anni fino alla dismissione dei serbatoi stessi. È raccomandabile una frequenza di controllo superiore in base alla vetustà del serbatoio e tubazioni (oltre 15 anni dall'installazione) ed all'effettuazione di interventi di risanamento.
3. I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto.
4. Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato. Dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga inoltre indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive ed ai limiti di rilevabilità. Le metodiche di accertamento della tenuta di un serbatoio interrato devono riferirsi ai manuali di UNICHIM.
5. Nel caso in cui le prove attestino la mancata tenuta del serbatoio o di una tubazione è fatto obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 242 del DLgs 152/06 e smi, mettendo in opera altresì nei tempi e nei modi indicati dal DLgs le necessarie misure di sicurezza e prevenzione.

Articolo 17

Particolari disposizioni per gli impianti ad uso privato

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato sono autorizzati, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli precedenti, quando si caratterizzano come attività strumentale ad un'altra principale di tipo industriale, per erogare carburante esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicu-

rezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del DLgs n. 32/1998. E' vietato cedere il carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata.

2. Nessuna pubblicità o cartello pubblicitario può essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto.

Articolo 18

Chiusura, smantellamento e rimozione

1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune o per chiusura volontaria il sito deve essere messo in pristino, da parte del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti ed in riferimento alla tutela ambientale.
2. Ai sensi dell'art.327 comma 4 del Regolamento di Igiene del Comune di Bologna vigente, la dismissione dei serbatoi interrati è comunicata al Comune (Settore Attività Produttive e Commerciali e Settore Ambiente ed Energia) e si realizza mediante svuotamento del contenuto, bonifica, esecuzione di prova di tenuta e certificazione gas-free e rimozione dei serbatoi. È necessario che gli stessi siano messi in sicurezza fino alla rimozione e allo smaltimento delle strutture, da eseguirsi ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti. Nel caso in cui le prove di tenuta eseguite non abbiano avuto esito positivo, ci si dovrà attivare secondo quanto definito nei commi successivi.
3. Al cessare dell'attività di uno o più serbatoi interrati a servizio dell'impianto, esso potrà permanere in sito per un periodo non superiore a 12 mesi, nel rispetto comunque di quanto specificato dal precedente comma.
4. Nei casi in cui la rimozione del serbatoio pregiudichi la staticità degli edifici e delle opere circostanti, esso potrà essere lasciato in loco a seguito di motivata richiesta mediante specifica perizia da parte di un tecnico abilitato, che il Comune dovrà autorizzare, come sancito dall'art. 327 comma 5 del Regolamento di Igiene vigente. In questo caso il serbatoio dovrà essere svuotato, bonificato e messo in sicurezza, potrà essere riempito con adeguato materiale solido inerte, eliminando tutte le linee di alimentazione, oppure è possibile che sia riutilizzato per lo stoccaggio di altri liquidi, a seguito di trattamento di impermeabilizzazione ed esecuzione di prove di tenuta con frequenza triennale. Resta comunque facoltà del Comune imporre la rimozione del serbatoio in caso se ne ravvisi l'inconfutabile necessità.
5. Le aree di pertinenza degli impianti di distribuzione carburanti devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dall'art. 5.3 "Tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee" del PTCP e dalla normativa nazionale e regionale in materia. Valgono inoltre gli stessi accorgimenti in materia di tutela del suolo e sottosuolo di cui all'art. 16.
6. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti, devono essere rimosse tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse, nel rispetto della specifica normativa vigente.
7. Le attività che coinvolgono le parti fuori terra potranno essere effettuate con il titolo abilitativo previsto dal RUE.
8. **Le operazioni che coinvolgono le parti interrate o siano conseguenti alla cessazione dell'attività od alla dismissione di parte di essa, preventivamente al rilascio del titolo edilizio previsto, dovranno completare l'iter di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo come prescritto ai sensi del DLgs 152/2006 e smi. Le parti interrate, se deteriorate o danneggiate, costituiscono sorgenti primarie di contaminazione che, ai sensi del DLgs 152/06, devono es-**

sere oggetto di attività di messa in sicurezza. La rimozione delle parti interrato dismesse dovrà pertanto avvenire nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 242 del DLgs 152/06 e smi e dei criteri individuati nel testo dell'appendice V al manuale APAT "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", revisione 2 marzo 2008.

9. Dovrà essere inviata una comunicazione delle attività di dismissione a tutti gli enti competenti in materia ambientale contenente un programma di indagine ambientale preliminare atto a verificare lo stato di qualità delle matrici potenzialmente coinvolte da perdite, continue od accidentali, per lesioni dei manufatti o modalità di utilizzo non corrette degli stessi. Gli accertamenti dovranno comprendere, almeno: indagini geognostiche con campionamento di terreni al fine di verificare le condizioni litostratigrafiche locali, l'eventuale presenza e posizione della falda freatica e lo stato qualitativo delle matrici. Per verificare l'eventuale contaminazione nelle acque sotterranee, dovranno essere eseguiti almeno 2 piezometri (uno a valle ed uno a monte del sito), in caso di direzione di falda nota oppure 3 piezometri se non nota. I punti di indagine dovranno essere ubicati nelle adiacenze dell'area del parco serbatoi ed oggetto di scavo e concordati con ARPA. Essi potranno coincidere con i sondaggi da eseguirsi ai fini della caratterizzazione dei terreni. Per la scelta dei parametri da ricercare nei terreni e nelle acque si deve fare riferimento alle tabelle di pag. 5 dell'appendice V al manuale APAT "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", revisione 2 marzo 2008.
10. In caso gli esiti dell'indagine preliminare di cui sopra restituiscano valori di terreno e acque al di sotto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di tabb. 1 e 2 dell'allegato 4 alla parte V del DLgs 152/06, sarà possibile procedere con la domanda di titolo edilizio abilitativo alla rimozione delle parti interrato. È fatto comunque obbligo di eseguire un'indagine del terreno che preveda il prelievo e l'analisi di un campione per ogni parete di scavo e dal fondo di ogni scavo. La data dei campionamenti andrà preventivamente concordata con l'ente di controllo ARPA al fine di consentirne la presenza in campo e andrà comunicata a Comune (Settore Ambiente), Provincia ed AUSL. Gli esiti analitici dovranno essere trasmessi ai medesimi enti entro 60 giorni dall'intervento di rimozione, fatti salvi, in caso di superamento delle CSC di riferimento, le tempistiche dettate dal comma 1 dell'art. 242 del DLgs 152/006 e smi e l'obbligo di attivarsi ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, mettendo in opera le necessarie misure di sicurezza e prevenzione.
11. Nel caso in cui, invece, gli esiti dell'indagine preliminare di cui sopra restituiscano valori di terreno e acque non conformi alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di tabb. 1 e 2 dell'allegato 4 alla parte V del DLgs 152/06, è fatto l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 242, comma 3 del DLgs 152/06 e smi. La rimozione delle strutture interrato dovrà essere autorizzata ed eseguita nell'ambito del procedimento di bonifica, come rimozione di rifiuto. La caratterizzazione del sito dovrà fare riferimento ai contenuti dell'art. 249 del DLgs 152/06 e smi e dell'appendice V al manuale APAT "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", revisione 2 marzo 2008.

Capo III

Disposizioni generali

Articolo 19

Istanza e autorizzazione

1. Il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti è attivato in base ad istanza dell'interessato presentata al Settore competente congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a seguito della conclusione positiva del procedimento di richiesta del titolo edilizio (ai sensi del RUE vigente) e dei pareri necessari all'intervento. A lavori ultimati, è necessario presentare domanda di collaudo e può essere contestualmente presentata domanda di esercizio provvisorio per poter esercitare l'attività in attesa del sopralluogo della Commissione Collaudo.
2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione degli interessati adeguata modulistica ed informazioni per la presentazione dell'istanza. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per i titoli edilizi abilitativi, si rinvia a quanto previsto dal RUE e dalle DTO vigenti.
3. Salvo quanto previsto al punto 8 comma 4 della DCR n. 355/2002, come modificata con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 208/2009 relativamente all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'AUSL.
4. E' sempre consentito, ai sensi della DCR n. 355/2002, come modificata con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 208/2009 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto in attesa di collaudo. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato anche nelle more di tempo che intercorrono tra la scadenza quindicennale del collaudo e l'effettuazione del rinnovo dello stesso. A questo riguardo si precisa che le disposizioni del punto 8 si applicano anche ai collaudi quindicennali, considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DLgs 32/98 le verifiche quindicennali attengono alle medesime valutazioni sulla sicurezza sanitaria ed ambientale dei collaudi effettuati al momento della prima attivazione di un impianto.
5. Il collaudo deve essere effettuato di norma entro tre mesi dalla richiesta.
6. In applicazione alla Delibera di Giunta 121/2010, approvata il 1 febbraio 2010, degli atti di indirizzo assunti dalla Regione Emilia Romagna in relazione all'applicazione della LR 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", nello specifico il Titolo IV della legge che si riferisce agli interventi di cui all'art. 9, comma 1; i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008.
7. Sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV della LR n. 19 del 2008 i casi individuati dall'atto di indirizzo approvato con DGR nella seduta del 1 febbraio 2010 n. 121, per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art. 9 commi 3 e 4 della LR 19/2008) e di varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale.(art. 9 commi 1, 2 e 4 della LR 19/2008).
8. Gli orari di apertura, compreso il servizio notturno, dei turni di riposo, nonché delle ferie, sono regolati da specifica ordinanza.

Articolo 20

Sanzioni

1. La violazione delle norme stabilite dai criteri di cui al presente provvedimento è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa statale vigente.